

AVVISO

SCADENZA ACCONTO IMU 2020

Si ricorda che entro il 16 giugno 2020 deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'IMU (Imposta Municipale Propria) da corrispondere per l'anno 2020.

A decorrere dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle nuove disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai sensi del comma 762 di tale norma, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. **In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.** Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere eseguito, entro il 16 dicembre 2020, a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dal Comune.

Con delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 del 26 marzo 2019 il Comune di Avellino ha approvato, per l'anno di imposta 2019 le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	IMU	TASI
- abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze nei limiti consentiti	esenti	esenti
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nei limiti consentiti	5,5 per mille	0,5 per mille
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	9,6 per mille	1,0 per mille
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa (fabbricati merce)	esenti	esenti
- fabbricati rurali strumentali	esenti	esenti
- altri fabbricati	9,6 per mille	1,0 per mille
- aree fabbricabili	9,6 per mille	1,0 per mille
- terreni agricoli non esenti	9,6 per mille	esclusi
- immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi IRES, immobili locati	9,6 per mille	1,0 per mille

Per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 è stata prevista una detrazione massima di € 200 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso ed alla quota di possesso. Per l'anno 2019 non era dovuta TASI sull'abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 sia per i proprietari che per i locatari. Per gli altri immobili, ove siano occupati da soggetto diverso dal proprietario la TASI per l'anno 2019 era ripartita per il 70% a carico del proprietario e per il 30% a carico del locatario.

Ai sensi dell'art. Art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il calcolo del valore imponibile dei fabbricati la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per coefficiente, di seguito indicato:

TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE
- Fabbricati di categoria catastale del gruppo A con esclusione della categoria A/10 e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7	160,0
- Fabbricati del gruppo catastale B e di categoria C/3, C/4 e C/5	140,0
- Fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5	80,0
- Fabbricati del gruppo catastale D con esclusione della categoria D5	65,0
- Fabbricati di categoria catastale C/1	55,0

Per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli non esenti il reddito dominicale risultante in catasto deve essere rivalutato del 25% e quindi moltiplicato per il coefficiente di seguito indicato:

TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE
- Terreni agricoli non esenti	135,0

Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

VERSAMENTO DEI TRIBUTI – CODICE COMUNE DI AVELLINO: A 509

Il versamento dei tributi IMU e TASI deve essere fatto tramite il modello F24 (reperibile in qualsiasi Istituto bancario o sportello postale) utilizzando i seguenti codici:

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
abitazione principale: 3912	aree fabbricabili: 3916	immobili gruppo D (destinatario STATO): 3925
terreni: 3914	altri fabbricati: 3918	immobili gruppo D (destinatario COMUNE): 3930

Per maggiori informazioni è possibile accedere al portale internet del Comune di Avellino alla sezione IMU o rivolgersi all'ufficio della società concessionaria Assoservizi Srl in AVELLINO - Via Salvatore Moccia n. 2, tel. 0825 781789, nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed il Martedì ed il Giovedì dalle 15:00 alle 17:00.